



ELISA RUOZZI\*

## LA LETTERA ENCICLICA LAUDATO SI': DAL DIRITTO DELL'INDIVIDUO AD UN AMBIENTE SANO AL DOVERE DI PROTEZIONE DEL BENE COMUNE

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il rapporto fra uomo e ambiente: un approccio antropologico ma non antropocentrico. 3. La dimensione umana: la crisi ecologica come crisi sociale. 4. Il ruolo della Comunità internazionale. 5. L'apporto della scienza e della tecnica. 6. La dimensione economica. 7. Cenni conclusivi.

### 1. *Introduzione*

L'attenzione nei confronti della protezione dell'ambiente naturale costituisce un aspetto ormai consolidato della Dottrina Sociale della Chiesa: come sottolineato da Papa Francesco nell'omelia del giorno di inaugurazione del suo ministero, "custodire l'intera creazione [...] è un servizio che il Vescovo di Roma è chiamato a compiere".<sup>1</sup> L'interesse della Santa Sede nei confronti di questo bene giuridico emerge con evidenza già nella lettera apostolica *Octogesima Adveniens*, nella quale Paolo VI sottolineava come, attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, l'uomo rischi di distruggerla e di divenirne vittima.<sup>2</sup> In tale contesto di degradazione, non solo l'ambiente diventa una minaccia permanente, ma è lo stesso contesto umano che l'uomo non padroneggia più: si crea così un problema sociale di vaste dimensioni.<sup>3</sup>

Il tema in questione è stato affrontato numerose altre volte nell'ambito di documenti ufficiali della Santa Sede: basti ricordare l'Enciclica *Populorum Progressio*, in cui si afferma il principio della destinazione universale dei beni, in base al quale "i beni della creazione

---

\* Ricercatore in diritto internazionale, Università degli Studi di Torino.

<sup>1</sup> Omelia del Santo Padre Francesco, 19 marzo 2013.

<sup>2</sup> *Octogesima Adveniens*, par. 21.

<sup>3</sup> *Idem*.

devono equamente affluire nelle mani di tutti, secondo la regola della giustizia, ch'è inseparabile dalla carità".<sup>4</sup>

Papa Giovanni II, a sua volta, dedicò estrema attenzione al tema, ponendo l'accento sulla stretta interrelazione fra ambiente naturale e ambiente umano<sup>5</sup>, ed elaborando il concetto di "ecologia umana".<sup>6</sup>

Nella Lettera Enciclica *Caritas in Veritate*, parimenti, Benedetto XVI ha riservato una posizione di rilievo alla questione ambientale, sottolineando in particolare la responsabilità globale dell'uomo nei confronti del Creato, la quale deve declinarsi nell'azione dei singoli Stati così come in quella delle organizzazioni internazionali.<sup>7</sup>

In tale contesto, la pubblicazione di una lettera Enciclica specificamente dedicata alla protezione dell'ambiente naturale, se da un lato si pone lungo il medesimo solco, dall'altro costituisce un elemento di rottura, in quanto attribuisce al tema affrontato una priorità mai riconosciuta in precedenza.

In quanto soggetto preminente del diritto internazionale, la posizione della Santa Sede risulta rilevante non solo in virtù del suo impatto sulla vita di relazione internazionale, ma altresì in ragione dell'influenza che tale posizione esercita sulla formazione di norme consuetudinarie in materia ambientale, nonché sulla società civile. D'altro canto, dalla lettura di tali documenti emerge una forte coscienza e un'approfondita conoscenza degli aspetti giuridici legati alla tutela internazionale dell'ambiente, i quali ne costituiscono per così dire il tessuto connettivo. L'analisi dell'Enciclica alla luce dei principi - consolidati o emergenti - di diritto internazionale dell'ambiente permette quindi di evidenziare alcuni aspetti dello sviluppo di tale materia secondo una prospettiva in cui gli aspetti giuridici si fondono con quelli etici.

## 2. Il rapporto fra uomo e ambiente: un approccio antropologico ma non antropocentrico.

Come già chiaramente evidenziato dall'Enciclica *Caritas in Veritate*, nell'ottica della Dottrina Sociale della Chiesa il rapporto fra uomo e ambiente si definisce in termini di responsabilità del primo nei confronti del secondo : l'uomo, che ha ricevuto la natura come un dono del Creatore, è infatti tenuto a "custodirla e conservarla".<sup>8</sup> Il ruolo che l'essere umano è chiamato a svolgere nei confronti della Creazione diviene evidente a partire dal titolo stesso dell'Enciclica *Laudato Si'* ("Sulla cura della casa comune"): come è stato sottolineato, nella versione originale spagnola, il verbo custodire è *cuidar*, il quale significa "curare, prendersi cura".<sup>9</sup>

<sup>4</sup> *Populorum Progressio*, par.22. Per una ricognizione del Magistero della Chiesa Cattolica fino all'avvento di Giovanni Paolo II si rinvia a G. CURRÀ, *L'Ecologia nell'insegnamento di Giovanni Paolo II*, Cosenza, 1999, pp.57-82.

<sup>5</sup> *Centesimus Annus*, par.40.

<sup>6</sup> *Ini*, par.38.

<sup>7</sup> *Caritas in Veritate*, par.50. Per un'analisi dell'Enciclica in relazione agli aspetti di tutela ambientale mi si consenta di rinviare a : ELISA RUOZZI, *Il ruolo della Santa Sede e dei valori cattolici nell'affermazione di principi internazionali di tutela ambientale*, in P. BARGIACCHI et al., *Studi in onore di Augusto Sinagra*, Napoli, 2013, pp.615 ss.

<sup>8</sup> *Caritas in Veritate*, par.48.

<sup>9</sup> G. COSTA, P. FOGLEZZO, "Laudato si'" : un'enciclica poliedro, in *La Rivista del Clero Italiano*, 7/8 2015, p.494.

Papa Francesco riprende tale idea, al tempo stesso ampliandola : secondo l'Enciclica, la distruzione dell'ambiente costituisce un fenomeno grave non solo perché Dio ha affidato il mondo all'essere umano, ma altresì perché la vita umana è un dono che deve essere protetto da diverse forme di degrado. La responsabilità nei confronti dell'ambiente diviene tutt'uno con la tutela della vita dell'individuo attraverso la tutela dell'ambiente in cui egli vive.

Se, da un lato, le parole dell'Enciclica richiamano da vicino la definizione che autorevole dottrina ha dato del diritto dell'uomo ad un ambiente sano,<sup>10</sup> dall'altro, come correttamente evidenziato, la visione che ispira l'Enciclica è “antropologica ma non antropocentrica”.<sup>11</sup> In primo luogo, Francesco rifiuta qualsiasi lettura eccessivamente antropocentrica della Bibbia,<sup>12</sup> la quale prescrive invece diverse norme, non solo in relazione agli altri esseri umani, ma anche in relazione agli altri esseri viventi.<sup>13</sup> Inoltre, l'antropocentrismo “moderno” e “deviato” viene criticato per l'impatto rovinoso che esso ha avuto sull'ambiente naturale ma anche sulle relazioni umane.<sup>14</sup> Ponendo la questione su un piano più giuridico, ciò che viene rifiutato è quindi un approccio utilitaristico alla protezione ambientale, il quale ha ad esempio ispirato le prime convenzioni internazionali in materia di protezione delle specie animali, fondate sulla maggiore o minore utilità che esse possono ricoprire per l'uomo.<sup>15</sup> Al contrario, usando le parole dei Vescovi della Conferenza Episcopale Tedesca, Francesco afferma che per le altre creature si possa parlare della “priorità dell'essere rispetto all'essere utili”.<sup>16</sup>

A questo proposito, l'Enciclica dedica un paragrafo specifico alla perdita di biodiversità, ricordando come le diverse specie non debbano essere viste che come mere risorse da sfruttare e come l'uomo non abbia il *diritto*<sup>17</sup> di causarne l'estinzione. Essa sottolinea inoltre come la perdita di specie animali e vegetali e del relativo patrimonio genetico eccedano “qualsiasi calcolo”,<sup>18</sup> richiamando da vicino le tendenze più recenti della giurisprudenza in materia di risarcimento di danno ambientale, la quale attribuisce un valore intrinseco a determinati beni, a prescindere dal loro valore economico.<sup>19</sup>

Si può quindi dire che sia un approccio ecocentrico o biocentrico<sup>20</sup> quello che anima l'Enciclica? La risposta risulta evidente dalle parole del Pontefice, il quale afferma chiaramente come l'eccesso di antropocentrismo non debba cedere il passo al

<sup>10</sup> Cfr. A. KISS, secondo il quale l'obiettivo del diritto dell'uomo ad un ambiente sano è quello di proteggere gli individui assicurando loro un ambiente di vita adeguato (*Définition et nature juridique d'un droit de l'homme à l'environnement*, in P. KROMAREK, *Environnement et droits de l'homme*, Parigi, 1987, p.17).

<sup>11</sup> “Custodire l'intera creazione” – Un servizio del Vescovo di Roma, in *La Civiltà Cattolica*, 2015 II p.544.

<sup>12</sup> Il riferimento è, in particolare, all'idea secondo cui, a partire dal racconto della Genesi che invita a soggiogare la terra (cfr Gen 1,28), verrebbe favorito lo sfruttamento illimitato della natura (par.67).

<sup>13</sup> *Laudato Si'* (LS), par.68-69.

<sup>14</sup> Ivi, par.115 ss.

<sup>15</sup> M.C. MAFFEI, *La protezione delle specie, degli habitat e della biodiversità*, in A. FODELLA, L. PINESCHI, *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, 2009, pp.267 ss.

<sup>16</sup> LS, par.69.

<sup>17</sup> Il corsivo è nostro.

<sup>18</sup> LS, par.36.

<sup>19</sup> Cfr. M. BOWMAN, *Biodiversity, Intrinsic Value, and the Definition and Valuation of Environmental Harm*, in M. BOWMAN, A. BOYLE, *Environmental Damage in International and Comparative Law*, Oxford, 2002, pp.41 ss; T. SCOVAZZI, *La responsabilità internazionale per violazione di norme relative alla protezione dell'ambiente*, in A. FODELLA, L. PINESCHI, cit., pp.202 ss.

<sup>20</sup> L'Ecocentrismo può essere definito come una “concezione per cui al centro dell'universo va posta la vita animale e vegetale” (G. DEVOTO, G. OLI, *Dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1995).

“biocentrismo”, in quanto questo porrebbe in secondo piano il ruolo dell’essere umano e le sue relazioni con gli altri individui.<sup>21</sup> In particolare, l’Enciclica condanna la “divinizzazione della terra” e l’attenzione nei confronti degli animali, quando ciò non si accompagna alla cura del prossimo, preoccupazione a cui, secondo il Pontefice, deve essere riservata priorità.<sup>22</sup>

### 3. *La dimensione umana: la crisi ecologica come crisi sociale.*

Come è stato osservato, *Laudato Si’* può essere definita un’Enciclica “sociale”<sup>23</sup>, la quale si pone quindi nel solco già tracciato da Paolo VI che, come sottolineato in precedenza, già nel 1971 descriveva il degrado ambientale in termini di “problema sociale”.

“Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale”.<sup>24</sup> La visione antropologica su poggia l’Enciclica implica quindi che il rapporto fra uomo ed ambiente sia improntato ad un’ecologia “integrale”, vale a dire in grado di comprendere le dimensioni economiche, ambientali e sociali.<sup>25</sup>

Di conseguenza, la crisi ecologica è soprattutto una crisi sociale, dalla quale si può uscire “con reti comunitarie, non con la mera somma di beni individuali”.<sup>26</sup> Coerentemente con una certa critica dell’individualismo moderno che permea l’intera Enciclica,<sup>27</sup> il diritto individuale ad un ambiente sano rimane dunque, per così dire, sullo sfondo e la questione ambientale viene posta sotto il profilo del ruolo che l’individuo ricopre all’interno di formazioni sociali, oppure in quanto facente parte di una determinata categoria.

Per quanto concerne il primo aspetto, viene innanzitutto richiamato il principio di sussidiarietà ; tale principio, il quale incoraggia lo sviluppo di gruppi intermedi all’interno della società, costituisce uno dei pilastri della Dottrina Sociale della Chiesa.<sup>28</sup> Se, da un lato, esso ha valore trasversale, dall’altra l’Enciclica sottolinea la funzione che i corpi intermedi possono svolgere nel quadro della c.d. democrazia ambientale, la quale ha acquisito rilievo crescente all’interno del diritto pattizio in materia.<sup>29</sup> E’ il caso, ad esempio, del “movimento ecologico mondiale, grazie al quale le questioni ambientali sono state sempre più presenti nell’agenda pubblica”.<sup>30</sup> In particolare, secondo il Pontefice, gli organismi intergovernativi e le associazioni intermedie hanno il compito supplire alla mancanza di responsabilità e

<sup>21</sup> LS, par.118-119.

<sup>22</sup> *Ivi*, par.90. Tale posizione trova conferma nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, secondo la quale : “Una corretta concezione dell’ambiente, mentre da una parte non può ridurre utilitaristicamente la natura a mero oggetto di manipolazione e sfruttamento, dall’altra non deve assolutizzarla e sovrapporla in dignità alla stessa persona umana” (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Città del Vaticano, 2004, par.463, corsivo nel testo).

<sup>23</sup> A. SPADARO S.I., “*Laudato Si’*”, *Guida alla lettura dell’enciclica di Papa Francesco*, in *Civiltà Cattolica*, III-104, Quaderno n.3961 del 11.7.2015, p.3.

<sup>24</sup> LS, par.139.

<sup>25</sup> *Ivi*, par.137.

<sup>26</sup> *Ivi*, par.219.

<sup>27</sup> *Ivi*, par.204.

<sup>28</sup> *Ivi*, par.157. Cfr. *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, cit., par.185-186.

<sup>29</sup> LS, par.183. Cfr. in questo senso la Convenzione di Aarhus sull’accesso all’informazione, la partecipazione pubblica alla presa di decisioni e l’accesso alla giustizia (1998).

<sup>30</sup> LS, par.166.

all'ottica di breve periodo che talvolta caratterizza l'azione degli Stati, e di sviluppare normative, procedure e controlli più rigorosi.<sup>31</sup>

Fra le formazioni intermedie alle quali l'individuo appartiene vengono altresì menzionate categorie come i movimenti dei consumatori; questi ultimi, tramite le proprie scelte di acquisto, possono condizionare le strategie delle multinazionali, costringendole ad esempio a considerare l'impatto ambientale della propria produzione. Ciò implica una vera e propria "responsabilità sociale" del consumatore, fondata sull'idea che, come già affermato da Benedetto XVI, acquistare sia "un atto morale, oltre che economico".<sup>32</sup>

Un ulteriore aspetto della dimensione "collettiva" del rapporto fra uomo ed ambiente concerne la difesa dei diritti delle popolazioni indigene e della loro cultura. In particolare, l'Enciclica sottolinea l'intimo rapporto esistente fra queste popolazioni e la terra, la quale "non è un bene economico, ma un dono di Dio e degli antenati che in essa riposano, uno spazio sacro con il quale hanno il bisogno di interagire per alimentare la loro identità e i loro valori".<sup>33</sup> In ragione di ciò, tali comunità non sono "una semplice minoranza tra le altre, ma piuttosto devono diventare i *principali interlocutori*",<sup>34</sup> soprattutto nel momento in cui si procede con grandi progetti che interessano i loro spazi".<sup>35</sup> Con queste parole, l'Enciclica non solo recepisce la giurisprudenza internazionale ormai consolidata in materia di diritti delle popolazioni indigene,<sup>36</sup> così come i precetti contenuti all'interno degli strumenti pattizi o di *soft law* in materia, ma assume una decisa posizione a favore del rafforzamento di tali diritti.<sup>37</sup>

L'Enciclica si sofferma poi sulla situazione dei migranti "ambientali", "i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa".<sup>38</sup> Pur senza entrare nel merito della questione, il Papa sembra quindi raccomandare un'evoluzione della prassi internazionale in favore dell'inclusione dei "rifugiati ambientali" o "*environmentally displaced persons*" all'interno della categoria dei rifugiati.<sup>39</sup>

Ulteriore prospettiva all'interno del quale l'individuo viene inquadrato è quella temporale, tramite il richiamo al principio di responsabilità intergenerazionale, così come

<sup>31</sup> *Ivi*, par.179.

<sup>32</sup> *Ivi*, par.206.

<sup>33</sup> *Ivi*, par.146.

<sup>34</sup> Il corsivo è nostro.

<sup>35</sup> *Idem*.

<sup>36</sup> Sul tema si rinvia a: G. PENTASSUGLIA, *Towards a Jurisprudential Articulation of Indigenous Land Rights*, in *European Journal of International Law*, 2011, pp.165 ss.

<sup>37</sup> Si veda ad esempio, la Convenzione ILO 169 sui Popoli indigeni e tribali (1989) oppure la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti degli indigeni (2007).

<sup>38</sup> LS, par.25.

<sup>39</sup> Secondo la definizione fornita dall'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, con il termine "migranti ambientali" si intendono persone o gruppi di persone che, a causa di un cambiamento improvviso o progressivo dell'ambiente che incide negativamente sulle loro vite o sulle loro condizioni di vita, sono costretti ad abbandonare la loro residenza abituale, o decidono di fare ciò, permanentemente o temporaneamente, e che si spostano all'interno del proprio Stato oppure all'estero (International Organization for Migration, *Migration, Environment and Climate Change: assessing the evidence*, 2009, p.19). La responsabilità degli Stati più sviluppati in relazione a tale fenomeno è stata particolarmente sottolineata da Tuvalu il cui Primo Ministro, nel 2002, ha annunciato l'intenzione di intraprendere un'azione legale nei confronti di Stati Uniti e Australia (R.S.J. TOL, R. VERHEYEND, *State responsibility and compensation for climate change damages - a legal and economic assessment*, in *Energy Policy*, 2004, p.1109).

codificato dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992<sup>40</sup>; nelle parole dell'Enciclica, infatti, è necessario “rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere le generazioni future”.<sup>41</sup> Tale concetto viene posto in una relazione imprescindibile sia con il concetto di sviluppo sostenibile<sup>42</sup> sia con la natura di “bene collettivo” dell’ambiente, “patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti”.<sup>43</sup> Nel contesto di attuale crisi socio-economica, la prospettiva inter-generazionale deve trovare poi completamento in quella intra-generazionale: citando il Messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale della Pace del 2010, il Papa sottolinea la necessità di “ricordare i poveri di oggi”.<sup>44</sup>

Nonostante, come è stato rilevato, la dimensione collettiva funga da matrice dell’analisi del rapporto fra uomo ed ambiente, non mancano, all’interno dell’Enciclica, riferimenti al diritto individuale ad un ambiente sano. Nel sottolineare come degrado umano ed ambientale siano intimamente connessi, viene riconosciuta – seppure implicitamente – quella connessione fra qualità della vita umana e tutela dell’ambiente circostante che costituisce il fondamento di tale diritto.<sup>45</sup> Sotto questo profilo, viene ad esempio prestata particolare attenzione alla dimensione abitativa e allo spazio urbano, coerentemente con l’idea del diritto umano ad un alloggio dignitoso che alcuni interpretano come parte integrante del diritto ad un ambiente sano.<sup>46</sup> Il Pontefice sottolinea inoltre il valore estetico dell’ambiente, sia esso quello creato dall’uomo<sup>47</sup> oppure quello naturale, richiamando quanto affermato da Giovanni Paolo II durante la Giornata Mondiale della Pace del 1990, vale a dire la correlazione esistente fra un’adeguata educazione estetica e il mantenimento di un ambiente sano.<sup>48</sup> Quest’ultimo aspetto è particolarmente interessante ove si consideri che, in alcuni casi, la giurisprudenza internazionale ha escluso che il valore estetico dell’ambiente ricadesse all’interno della protezione offerta dal diritto dell’uomo ad un ambiente sano.<sup>49</sup>

La dimensione individuale assume poi un ruolo di primo piano in relazione al diritto all’acqua, a cui viene dedicato un intero paragrafo. Tale risorsa è soggetta a diverse minacce,

<sup>40</sup> In base al principio n.7 della Dichiarazione di Rio, “il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare in maniera equa le esigenze di sviluppo ed ambientali delle generazioni presenti e future”.

<sup>41</sup> LS, par. 53.

<sup>42</sup> *Ivi*, par.159. Cfr. a questo proposito il Rapporto Brundtland elaborato nel 1992, in base al quale “l’umanità ha la capacità di rendere sostenibile lo sviluppo, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie” (Report of the World Commission on Environment and Development, *Our common future*, 1992, par.27).

<sup>43</sup> LS, par. 95.

<sup>44</sup> *Ivi*, par. 162.

<sup>45</sup> Si veda in questo senso la Corte europea dei diritti umani, in base alla cui giurisprudenza consolidata gravi fenomeni di inquinamento possono incidere sul benessere dell’individuo e privarlo del godimento della propria abitazione in modo da incidere negativamente sulla sua vita privata e familiare (*Lopez Ostra c. Spagna*, ricorso n.16798/90, 9 dicembre 1994, par.51).

<sup>46</sup> P. LAMBERT, *Le droit au logement dans la Convention européenne des Droits de l’Homme*, in *Le droit au logement : vers la reconnaissance d’un droit fondamental de l’être humain*, Bruxelles, 2007, p.13 ss.

<sup>47</sup> LS, par. 58.

<sup>48</sup> *Ivi*, par. 215.

<sup>49</sup> Si veda a questo proposito la sentenza della Corte Europea dei diritti umani nel caso *Kyrtatos*, in cui si afferma come il diritto alla vita privata e familiare non sia finalizzato alla protezione dell’ambiente in sé, bensì trovi applicazione esclusivamente nel caso in cui sia configurabile un pregiudizio alla situazione personale del ricorrente. Nel caso di specie i ricorrenti avevano lamentato, fra le altre cose, la perdita di bellezza del luogo ove essi possedevano una casa di vacanza, a seguito dello sviluppo urbanistico dell’area (Corte EDU, *Kyrtatos c. Grecia*, n. 41666/98, 22 maggio 2003, par.52-53).

dal peggioramento della sua qualità alla sua privatizzazione; ciò contrasta con il fatto che, nelle parole del Pontefice, “l’accesso all’acqua potabile e sicura [sia] un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani”.<sup>50</sup> In particolare, è la relazione esistente fra diritto all’acqua e dignità umana che viene qui in rilievo, in linea con quanto affermato da parte di diversi tribunali ed organi internazionali preposti al controllo del rispetto dei diritti umani.<sup>51</sup> Vale la pena di menzionare, a questo proposito, quanto affermato dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali il quale, nell’indagare la base giuridica del diritto all’acqua, ne ha osservato il legame indissolubile non solo con il diritto al raggiungimento del più alto standard di vita, ma altresì con il diritto alla vita e la dignità umana.<sup>52</sup>

Alla luce di tali osservazioni, l’affermazione dell’Enciclica in base al quale il diritto all’acqua assurge al rango di diritto fondamentale ed universale deve quindi essere salutata con particolare favore da parte della dottrina internazionalistica, in quanto capace di incidere sul dibattito in materia e di orientare la prassi degli Stati al suo riconoscimento in quanto norma consuetudinaria.

#### 4. Il ruolo della Comunità internazionale.

In quanto Enciclica “sociale”, *Landato Si'* non può prescindere dalla considerazione della funzione svolta dallo Stato, sia singolarmente inteso sia nel quadro di organizzazioni internazionali, nonché del quadro giuridico internazionale relativo alla protezione dell’ambiente.

L’Enciclica parte dal presupposto della necessità di un’ “etica delle relazioni internazionali” alla quale l’azione degli Stati deve ispirarsi, la quale sia in grado di correggere lo squilibrio tra Nord e Sud del mondo.<sup>53</sup> Ciò dà vita ad un “sistema di rapporti commerciali e di proprietà strutturalmente perverso”, all’interno del quale i paesi industrializzati – e, in special modo, le società multinazionali - abusano dello “spazio ambientale” a detrimento dei paesi più poveri.<sup>54</sup>

La correzione di tali sistema di rapporti richiede, innanzitutto, che gli Stati industrializzati riducano il proprio consumo di energia non rinnovabile, trasferendo allo stesso tempo risorse agli Stati più poveri, sulla base dell’idea che vi siano “responsabilità differenziate” nel cambiamento climatico.<sup>55</sup> Così facendo, il Pontefice assume una posizione

<sup>50</sup> LS, par.30 (corsivo nel testo).

<sup>51</sup> Sul diritto all’acqua nel diritto internazionale si veda, fra gli altri, L. BOISSON DE CHAZOURNES, *Le droit à l’eau et la satisfaction des besoins humains: notions de justice*, in D. ALLAND et al., *Unité et diversité du droit international: e crits en l’honneur du professeur Pierre-Marie Dupuy*, Leiden, 2014, pp.967 ss. Per quanto concerne la giurisprudenza in materia di diritti delle popolazioni indigene, si veda in particolare la sentenza della Corte Interamericana nel caso *Xákmok Kasek*, nel quale la Corte afferma come il diritto all’acqua comprenda una dimensione quantitativa ed una qualitativa, quest’ultima implicante un “livello tollerabile di rischio” (*Xákmok Kasek c. Paraguay*, 24 agosto 2010, par.195).

<sup>52</sup> *General Comment No. 15: The Right to Water*, par.3.

<sup>53</sup> LS, par.51.

<sup>54</sup> Idem.

<sup>55</sup> LS, par.52.

nettamente favorevole al principio delle responsabilità comuni ma differenziate<sup>56</sup> che, soprattutto in materia di cambiamento climatico, tende recentemente ad essere messo in discussione.<sup>57</sup>

A fronte di questa situazione, è indispensabile “creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili”;<sup>58</sup> tale intento si scontra però con la debolezza delle reazioni della comunità internazionale al problema ambientale, la quale trova evidente manifestazione nel “fallimento” dei vertici mondiali sull’ambiente. In un paragrafo intitolato “Il dialogo sull’ambiente nella politica internazionale”, l’Enciclica esprime un giudizio estremamente severo sugli strumenti pattizi internazionali a tutela dell’ambiente. Essa sottolinea infatti come gli strumenti adottati in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 abbiano avuto “basso livello di attuazione” a causa della mancanza di adeguati meccanismi di controllo, di verifica periodica e di sanzione delle inadempienze.<sup>59</sup> A tali documenti vengono invece contrapposte “esperienze positive”, come quella della Convenzione di Basilea sui rifiuti pericolosi,<sup>60</sup> della Convenzione sul commercio di specie in via di estinzione<sup>61</sup> e della Convenzione di Vienna sulla protezione della fascia di ozono, completata dal Protocollo di Montreal,<sup>62</sup> grazie alle quali il problema dell’assottigliamento dello strato di ozono sembra essersi avviato alla soluzione.<sup>63</sup>

Meno soddisfacente viene ritenuta l’azione in materia di desertificazione, diversità biologica e cambiamento climatico; per quanto concerne quest’ultimo tema, in particolare, si sottolinea come la Conferenza Rio + 20 tenutasi a Rio de Janeiro nel 2012 abbia prodotto una “ampia quanto inefficace Dichiarazione finale”.<sup>64</sup> In questo ambito una critica particolarmente aspra viene riservata ai “meccanismi economici” per la riduzione delle emissioni e, in particolare, alla compravendita di emissioni prevista dal Protocollo di Kyoto e di diverse legislazioni nazionali. Si ritiene infatti che tale meccanismo possa dar luogo a speculazione e non riduca la quantità complessiva di gas inquinanti, rischiando anzi di divenire un “espediente” che sostiene il consumo eccessivo di alcuni Stati.<sup>65</sup>

Per quanto concerne invece i principi emergenti di diritto internazionale dell’ambiente, vale la pena di notare come l’Enciclica assuma una posizione assai netta in

<sup>56</sup> Cfr. il principio 7 della Dichiarazione di Rio de Janeiro, in base al quale: “in vista del loro differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate”.

<sup>57</sup> A questo proposito si veda il considerando n.24 della direttiva 29/2009 nella quale l’Unione europea, dopo aver manifestato la propria intenzione ad assumere la guida dei negoziati per un nuovo accordo sul cambiamento climatico, afferma che, qualora altri “paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra” non partecipino all’accordo, l’eventuale delocalizzazione di attività produttive nel territorio di tali Stati potrebbe essere controbilanciata tramite l’allocazione gratuita ai settori interessati della totalità dei diritti di emissione loro assegnati dalla direttiva stessa - diritti che, in circostanze normali, dovrebbero invece essere acquistati (*Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*, GU L 140 del 5.6.2009, pp. 63-87).

<sup>58</sup> LS, par.53.

<sup>59</sup> Ivi, par.167.

<sup>60</sup> Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (1989).

<sup>61</sup> Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (1973).

<sup>62</sup> Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d’ozono (1985) e Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (1987).

<sup>63</sup> LS, par.168.

<sup>64</sup> Ivi, par.169.

<sup>65</sup> Ivi, par.171.

relazione al principio di precauzione,<sup>66</sup> sostenendo come esso implichi un'inversione dell'onere della prova a carico di colui che desidera intraprendere un'attività economica, in quanto sarà necessario "procurare una dimostrazione oggettiva e decisiva che l'attività proposta non vada a procurare danni gravi all'ambiente o a quanti lo abitano".<sup>67</sup> Tuttavia, quasi prevenendo eventuali obiezioni, l'Enciclica specifica come questo non significhi opporsi a qualsiasi innovazione, ma come il criterio della redditività non possa essere l'unico da tenere presente.<sup>68</sup> Nonostante tale precisazione, quanto sostenuto non solo comporta l'assunzione della natura consuetudinaria del principio di precauzione,<sup>69</sup> ma ne dà altresì una definizione ed interpretazione che la giurisprudenza dell'Unione europea ha finora nettamente rifiutato.<sup>70</sup>

Ulteriore principio che viene preso in esame è quello relativo alla valutazione di impatto ambientale, la quale viene analizzata nel quadro della trasparenza dei processi decisionali. Tale valutazione è oggetto di una definizione accurata: essa deve essere effettuata all'inizio di qualsiasi processo produttivo ed elaborata in maniera interdisciplinare, prendendo in considerazione le condizioni di lavoro e i possibili effetti sulla salute delle persone, sull'economia locale e sulla sicurezza, ed acquisire consenso fra i vari attori sociali, attribuendo un posto privilegiato agli abitanti del luogo.<sup>71</sup> Si sottolinea inoltre come la valutazione di impatto non si riduca alla decisione iniziale su un progetto, ma debba comprendere un monitoraggio e controllo costanti.<sup>72</sup> Con queste parole, il Pontefice da un lato conferma la tendenza, già presente nella giurisprudenza internazionale, a considerare l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale come un dovere di natura consuetudinaria.<sup>73</sup> Oltre a ciò, è la stessa definizione di tale principio che risulta degna di nota, in quanto l'enfasi posta sull'ampiezza e la complessità degli elementi che la valutazione deve comprendere la rende più simile al concetto di valutazione ambientale

---

<sup>66</sup> Il principio di precauzione è contenuto all'interno della Dichiarazione di Rio de Janeiro, in base al cui principio 15: "Dove esistono minacce di danni seri ed irreversibili, la mancanza di certezza scientifica completa non dovrà essere utilizzata al fine di rinviare misure efficienti finalizzate alla prevenzione del degrado ambientale".

<sup>67</sup> LS, par.186.

<sup>68</sup> Ivi, par.187.

<sup>69</sup> Nel suo Rapporto relativo al caso della carne agli ormoni, l'Organo d'Appello dell'OMC ha affermato come lo status del principio in questione sia ancora in attesa di una "formulazione autorevole" (*European Communities - EC Measures Concerning Meat and Meat Products*, Rapporto dell'Organo d'Appello, 16 gennaio 1998, par.123).

<sup>70</sup> Secondo il Tribunale dell'UE, "il fatto di ammettere che, in caso di incertezze di ordine scientifico, ragionevoli dubbi sull'efficacia o sull'innocuità di un medicinale possono giustificare un provvedimento precauzionale non può essere assimilato a un'inversione dell'onere della prova" (*Artegodan GmbH et al. c. Commissione*, T-74/00, par.191). Si vedano altresì in questo senso le conclusioni dell'Avvocato Generale Mischo nel caso *Greenpeace*, il quale aveva parlato a questo proposito di "*probatio diabolica*" (*Association Greenpeace France e altri contro Ministère de l'Agriculture et de la Pêche e altri*, Opinione dell'Avvocato Generale Mischo, C-6/99, par.72).

<sup>71</sup> LS, par.183.

<sup>72</sup> Idem.

<sup>73</sup> Si veda, in questo senso, l'affermazione della Corte Internazionale di Giustizia nel caso delle cartiere, secondo cui il principio in base al quale gli Stati devono compiere una valutazione di impatto ambientale ha acquisito un tale livello di accettazione da parte degli Stati tale da poterlo attualmente considerare una norma di diritto internazionale generale (*Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, I.C.J. Reports 2010, p.14, par.204).

strategica che a quello di valutazione di impatto “tradizionale”, in particolare per quanto concerne la consultazione del pubblico.<sup>74</sup>

A fronte di queste problematiche, sono funzioni improrogabili di tutti gli Stati quella “di pianificare, coordinare, vigilare e sanzionare all’interno del proprio territorio”.<sup>75</sup> E’ interessante notare come, nonostante la riaffermazione del principio delle responsabilità comuni ma differenziate di cui si è parlato in precedenza, tale responsabilità venga attribuita all’intera comunità internazionale, compresi gli Stati in via di sviluppo, in quanto “le questioni relative all’ambiente e allo sviluppo economico non si possono più impostare solo a partire dalle differenze tra i Paesi”.<sup>76</sup> In tale contesto, il diritto agisce in quanto “moderatore effettivo”, in grado di regolare le condotte consentite alla luce del principio del bene comune; il Pontefice entra a questo punto nel merito, specificando quei comportamenti che gli Stati dovrebbero assumere : previsione e precauzione, adozione di regolamenti adeguati, vigilanza sull’applicazione delle norme, contrasto della corruzione, azioni di controllo operativo sull’emergere di effetti non desiderati dei processi produttivi, e intervento opportuno di fronte a rischi indeterminati o potenziali.<sup>77</sup>

Per quanto concerne il diritto pattizio, il Pontefice sottolinea poi la necessità di accordi “che si realizzino”, nonché di quadri regolatori globali. Un esempio che viene portato a questo proposito concerne la *governance* degli oceani la quale, a causa della frammentazione e dell’assenza di meccanismi di regolamentazione, controllo e sanzione continua ad essere insoddisfacente. In termini più generali, si afferma la necessità di un “accordo sui regimi di *governance* per tutta la gamma dei cosiddetti beni comuni globali”.<sup>78</sup>

##### 5. L’apporto della scienza e della tecnica

Come è stato osservato, l’atteggiamento del Papa nei confronti della scienza è “bidirezionale”.<sup>79</sup> Se, da un lato, l’Enciclica integra la ricerca scientifica assumendone i frutti, dall’altro si ritiene che la scienza debba lasciarsi integrare, in quanto “il progresso della scienza e della tecnica non equivale al progresso dell’umanità”.<sup>80</sup> La scienza e la tecnologia non possono infatti risolvere tutti i problemi di quest’ultima, in quanto non sono in grado di cogliere appieno la complessità delle relazioni che esistono fra gli elementi dell’ecosistema;<sup>81</sup> al contrario, esse devono essere orientate dalla filosofia e dall’etica

<sup>74</sup> Cfr. l’articolo 1 del Protocollo sulla valutazione di impatto strategica alla Convenzione di Espoo sulla valutazione di impatto ambientale (2003) il quale stabilisce, fra i propri obiettivi, la presa in esame degli effetti sulla salute che potrebbero derivare dal progetto. A questo proposito si noti come, nella sua opinione individuale nel caso *Gabcikovo-Nagymaros*, il giudice Weeramantry sottolinei come nell’ordinamento indiano la valutazione di impatto ambientale abbia assunto la forma di un “*mandamus* continuo”, vale a dire di un’ordinanza giudiziaria che impone il monitoraggio del progetto per tutta la durata di quest’ultimo (Corte Internazionale di Giustizia, *Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, Judgment, I. C. J. Reports 1997, p. 7, Separate opinion of Vice-President Weeramantry, p.113).

<sup>75</sup> LS, par.177.

<sup>76</sup> Ivi, par.176-177.

<sup>77</sup> Ivi, par.177.

<sup>78</sup> Ivi, par.174.

<sup>79</sup> G. COSTA, P. FOGLIZZO, cit., p.488, 490.

<sup>80</sup> LS, par.133.

<sup>81</sup> Ivi, par.20.

sociale,<sup>82</sup> nonché dal compito di amministrare consapevolmente il pianeta che è stato affidato all'uomo.<sup>83</sup> La liberazione dal “paradigma tecnocratico” avviene quindi proprio nel momento in cui la tecnica viene messa al servizio di un “altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale”.<sup>84</sup>

Per quanto riguarda il primo profilo, l'Enciclica assume una ferma posizione riguardo all'origine antropica del cambiamento climatico, richiamando gli studi scientifici esistenti, i quali stabiliscono una correlazione fra il riscaldamento del pianeta e la concentrazione di gas serra. Il testo entra poi ulteriormente nel merito del problema, descrivendo dettagliatamente gli effetti di tale processo sul ciclo del carbonio, sulla biodiversità, sulle zone artiche ed antartiche e sugli oceani.<sup>85</sup>

Inoltre, nella ricostruzione del degrado che colpisce il pianeta, vengono spesso utilizzati concetti e nozioni direttamente legati al sapere scientifico e ben noti alla giurisprudenza in materia ambientale, come l'impossibilità di “attribuire una causa scientificamente determinabile ad ogni fenomeno particolare”,<sup>86</sup> oppure la consapevolezza dell'impatto negativo che l'intervento umano finalizzato alla risoluzione di un problema ambientale può avere sull'ecosistema, in ragione della complessità delle relazioni fra le diverse componenti di quest'ultimo.<sup>87</sup>

D'altro canto, vi sono alcune manifestazioni della scienza e della tecnica che non vengono ritenute coerenti con l'ideale di “progresso integrale” al quale si ispira l'Enciclica. A questo proposito, assumono particolare rilievo talune attività finalizzate alla trasformazione della natura. Se, da un lato, tale trasformazione è una caratteristica dell'essere umano,<sup>88</sup> dall'altro il Pontefice ritiene che essa comporti un degrado dell'ambiente nel momento in cui sia ispirata dal mero desiderio di estrarre tutto ciò che è possibile dalla realtà ignorandone i limiti, sulla base di un ideale di crescita infinita.<sup>89</sup>

Entrando più nel merito delle attività intraprese dall'uomo in questo ambito, l'Enciclica si sofferma, in particolare, sulla sperimentazione animale e sugli organismi geneticamente modificati (OGM). Rispetto al primo punto, il testo richiama innanzitutto il Catechismo della Chiesa Cattolica, in base a cui tali sperimentazioni sono legittime solo se condotte entro limiti ragionevoli e se contribuiscono a curare o salvare vite umane.<sup>90</sup> In base alla stessa fonte, si afferma come sia contrario alla dignità umana far soffrire inutilmente gli animali e come sia invece necessario il rispetto dell'integrità della creazione.<sup>91</sup>

Per quanto concerne gli OGM, il Pontefice ammette la difficoltà nell'emettere un giudizio generale, anche sulla base del fatto che i rischi da essi derivanti possano essere

---

<sup>82</sup> Ivi, par.110.

<sup>83</sup> Ivi, par.116.

<sup>84</sup> Ivi, par.112.

<sup>85</sup> Ivi, par.23-24.

<sup>86</sup> Ivi, par.23. La complessità del legame causa-effetto nel quadro delle problematiche ambientali è stata efficacemente affrontata nell'opinione parzialmente dissenziente del Giudice Zupančič nel caso *Tatar*, relativo al pregiudizio alla salute derivante da inquinamento industriale. Nell'opinione, il Giudice sottolinea i limiti dell'approccio causale classico alle fattispecie caratterizzate da incertezza, affermando come “una causa assolutamente sufficiente [sia] quasi introvabile nella realtà concreta” (Corte EDU, *Caso Tatar c. Romania*, ricorso n.67021/01, 29 gennaio 2009, p.46-48).

<sup>87</sup> LS, par.34.

<sup>88</sup> Ivi, par.102.

<sup>89</sup> Ivi, par.107.

<sup>90</sup> Ivi, par.130.

<sup>91</sup> Idem.

ricondotti non alla tecnica in sé, bensì alla sua applicazione.<sup>92</sup> Se, quindi, il lato strettamente scientifico della questione non è oggetto di una precisa presa di posizione, gli effetti socio-economici che possono derivare dall'applicazione di tali tecnologie vengono invece sottolineati con forza. Fra questi, in primo luogo, vi è la concentrazione delle terre produttive nelle mani di pochi dovuta alla scomparsa dei piccoli produttori. Inoltre, l'introduzione di queste colture viene associata alla distruzione degli ecosistemi, alla diminuzione di biodiversità e alla presenza di oligopoli nella produzione di sementi ed altri prodotti per la coltivazione, aggravata dalla produzione di semi sterili.<sup>93</sup>

Richiamando la “equilibrata posizione” di Giovanni Paolo II, il Pontefice sostiene quindi l'idea in base alla quale, fermo restando l'apprezzamento della Chiesa per gli apporti di scienze quali la biologia, la biotecnologia o la genetica, esse non debbano dare luogo ad una indiscriminata manipolazione genetica.<sup>94</sup> A questo proposito, l'Enciclica ricorda che la difesa dell'integrità dell'ambiente e la giusta rivendicazione di limiti alla ricerca scientifica richiedono che questi medesimi principi si applichino anche al dibattito relativo alla sperimentazione su embrioni umani vivi, giacché il valore della vita umana va molto oltre il grado del suo sviluppo.<sup>95</sup>

In questo contesto, la Chiesa non intende minimamente definire le questioni scientifiche, né sostituirsi alla scienza, ma invita tutte le parti ad un dibattito “onesto e trasparente” in luoghi appositamente predisposti nonché al finanziamento di linee di ricerca autonoma e interdisciplinare.<sup>96</sup> Tale dialogo deve coinvolgere non solo le scienze, ma altresì i diversi movimenti ecologisti, fra i quali non mancano lotte ideologiche.<sup>97</sup>

## 6. *La dimensione economica.*

Analogamente a quanto osservato in relazione al ruolo della scienza e della tecnica, la scienza economica viene da un lato incorporata all'interno degli strumenti al servizio dello sviluppo integrale dell'uomo, dall'altro fortemente criticata là dove essa non contribuisce all'obiettivo di modificare il modello di sviluppo esistente.<sup>98</sup>

In particolare, tale ragionamento viene articolato facendo appello al concetto di “integrazione” fra sviluppo economico e preoccupazioni per lo stato dell'ambiente. Sotto un primo profilo, si afferma la necessità di una “ecologia economica”, ovvero di un processo di sviluppo che integri considerazioni di tipo ambientale.<sup>99</sup> Se, da un lato, nel formulare questo concetto, l'Enciclica menziona il principio n.4 della Dichiarazione di Rio

---

<sup>92</sup> *Ivi*, par.133.

<sup>93</sup> *Ivi*, par.134.

<sup>94</sup> *Ivi*, par.131.

<sup>95</sup> *Ivi*, par.136.

<sup>96</sup> *Ivi*, par.135, 188.

<sup>97</sup> *Ivi*, par.201.

<sup>98</sup> *Ivi*, par.194.

<sup>99</sup> *Ivi*, par.141.

de Janeiro,<sup>100</sup> altrettanto immediato risulta il collegamento con il principio di integrazione come formulato dal diritto dell'Unione europea.<sup>101</sup>

Tale “integrazione” deve però anche avvenire in senso contrario in quanto sarà l'umanesimo – il quale fa appello a diversi saperi, fra cui quello economico – a fornire una “visione più integrale e integrante”<sup>102</sup> nella quale risulti chiaro il primato della politica sull'economia.<sup>103</sup>

Tale primato si manifesta, in primo luogo, attraverso la relativizzazione del diritto alla proprietà privata. Riprendendo un'idea già espressa numerose volte in passato,<sup>104</sup> l'Enciclica riafferma il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni, considerato come “primo principio di tutto l'ordinamento etico-sociale”.<sup>105</sup> Se, da un lato, la Chiesa difende il legittimo diritto alla proprietà privata, dall'altro essa insegna che “su ogni proprietà privata grava sempre un'ipoteca sociale”, perché i beni servano alla destinazione generale.<sup>106</sup> Coerentemente con tale idea, l'Enciclica manifesta altresì una certa diffidenza nei confronti del “discorso sulla crescita sostenibile” quando quest'ultimo viene utilizzato come mezzo di giustificazione al fine di assorbire valori del discorso ecologista all'interno della logica della finanza e della tecnocrazia, riducendo la responsabilità sociale e ambientale delle imprese ad una serie di azioni di immagine.<sup>107</sup>

Per quanto concerne l'esame di specifici aspetti economici della crisi ambientale, è interessante notare come, ancora una volta, l'Enciclica si dimostri fortemente impregnata di nozioni e concetti che caratterizzano il dibattito nella materia.

Ciò si manifesta, in primo luogo, nella presa in esame della dimensione della disuguaglianza, la quale viene espressa nella forma dell' “indebitamento ecologico” che lega i paesi industrializzati con i paesi più poveri. Con tale termine si intende uno scambio ecologico ineguale con altre regioni del mondo, nel momento in cui dei territori periferici del sistema economico esportano dei prodotti a forte valore d'uso ecologico e ricevono dei prodotti di valore inferiore, o generatori di inquinamento.<sup>108</sup> Tale debito si concretizza nell'uso sproporzionato di risorse naturali compiuto storicamente da alcuni paesi, nell'esportazione di materie prime a beneficio degli Stati sviluppati e, viceversa, nell'esportazione di rifiuti, gas inquinanti e prodotti pericolosi nei paesi più poveri, i quali sono le maggiori vittime del riscaldamento globale.<sup>109</sup> Lo stesso cambiamento climatico colpisce quindi in maniera ineguale i diversi Stati : i poveri sono i più colpiti dai fenomeni

<sup>100</sup> Tale principio afferma che: “al fine di raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, la protezione ambientale deve costituire una parte integrale del processo di sviluppo e non può essere considerata in isolamento da quest'ultimo”.

<sup>101</sup> In base all'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea: “[l]e esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

<sup>102</sup> LS, par.141.

<sup>103</sup> Ivi, par.189.

<sup>104</sup> Il principio della destinazione universale dei beni è contenuto, ad esempio, all'interno dell'Enciclica *Centesimus Annus* (par.31).

<sup>105</sup> LS, par.93.

<sup>106</sup> Idem.

<sup>107</sup> Ivi, par.194.

<sup>108</sup> C. BONNEUIL, *Tous Responsables?*, in *Le Monde Diplomatique*, Novembre 2015, p.16.

<sup>109</sup> LS, par.51.

connessi al riscaldamento e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai c.d. servizi dell'ecosistema.<sup>110</sup>

Nel prendere in esame i possibili modelli alternativi a quello dominante, l'Enciclica sembra innanzitutto aderire all'idea di una possibile “*win-win-win situation*” fra tutela ambientale, commercio e sviluppo, resa possibile dalla produzione e dall'utilizzo di prodotti e tecnologie “verdi”.<sup>111</sup> In essa si afferma infatti come gli sforzi per un uso sostenibile delle risorse naturali non siano una spesa inutile, bensì un investimento che può offrire altri benefici economici a medio termine. Si tratterebbe infatti di dare vita ad una diversificazione produttiva innovativa, redditizia e capace di creare posti di lavoro.<sup>112</sup> In questo senso, quindi, il Pontefice sembra avvicinarsi alle posizioni tradizionalmente sostenute dalle organizzazioni internazionali economiche in relazione al rapporto fra liberalizzazione degli scambi e tutela ambientale: è infatti sul presupposto di una reciproca interazione positiva fra queste sfere che si fondano gli sforzi negoziali in seno all'OMC per la liberalizzazione dello scambio di merci e servizi “verdi”.

Tuttavia, il punto di vista di Papa Francesco su questo punto non si limita a tale prospettiva, bensì richiama un ulteriore concetto utilizzato dalla scienza economica, vale a dire quello di “produzione circolare”. Quest'ultima è stata definita come un'economia che “rigenera” le risorse, mantenendo i prodotti ed i componenti ai loro massimi livelli di utilità e valore. Essa comporta la creazione di un ciclo di sviluppo positivo, che preserva e rafforza il capitale naturale, ottimizza il rendimento delle risorse e riduce al minimo i rischi, attraverso la gestione delle risorse esauribili e rinnovabili.<sup>113</sup> A questo proposito, l'Enciclica osserva come questo tipo di modello – il quale permetterebbe di contrastare la cultura dello scarto - non sia ancora stato adottato.<sup>114</sup>

Ulteriore concetto richiamato dall'Enciclica in relazione al modello di crescita economica è infine quello di decrescita, la quale deve ormai essere accettata, almeno in alcune parti del mondo. A questo proposito l'Enciclica cita le parole di Benedetto XVI, il quale ha affermato la necessità del fatto che “le società tecnologicamente avanzate siano disposte a favorire comportamenti caratterizzati dalla sobrietà”.<sup>115</sup>

---

<sup>110</sup> Ivi, par.25. I servizi ecosistemici comprendono l'approvvigionamento idrico e la purificazione dell'aria, il riciclo naturale dei rifiuti, la formazione del suolo, l'impollinazione e i meccanismi regolatori di cui la natura si avvale per controllare le condizioni climatiche e le popolazioni di animali, insetti e altri organismi. Cfr. Commissione Europea, *Beni e Servizi Ecosistemici*, 2009, [http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheet\\_s/Ecosystems%20goods%20and%20Services/Ecosystem\\_IT.pdf](http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheet_s/Ecosystems%20goods%20and%20Services/Ecosystem_IT.pdf) (ultimo accesso 16 Novembre 2015).

<sup>111</sup> Si veda in questo senso la Dichiarazione Ministeriale di Doha, nella quale si afferma come il rafforzamento del sistema multilaterale, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile debbano rafforzarsi reciprocamente. Le negoziazioni in questo settore comprendono la riduzione o l'eliminazione di barriere tariffarie o non tariffarie su beni e servizi ambientali (*Doha Ministerial Declaration*, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 Novembre 2001, par.6.31).

<sup>112</sup> LS, par.191-192.

<sup>113</sup> <http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept> (ultimo accesso 16 Novembre 2015).

<sup>114</sup> LS, par.22.

<sup>115</sup> Ivi, par.193. La decrescita è stata definita come “una bandiera dietro la quale si raggruppano quelli che hanno fatto una critica radicale dello sviluppo e vogliono delineare i contorni di un progetto alternativo per una politica del doposviluppo”. L'obiettivo perseguito è quello “di una società nella quale si vivrà meglio lavorando e consumando di meno” (S. LATOUCHE, *Breve trattato sulla decrescita*, Torino, 2008, p.18).

## 7. Cenni conclusivi

Alla luce di quanto evidenziato, si possono formulare alcune osservazioni conclusive. La peculiarità dell'Enciclica *Laudato Si'* risiede non solo nel tema che la ispira, ma soprattutto nella prospettiva attraverso la quale tale tema viene affrontato.

Come osservato, il documento assume come punto di partenza la rilevanza il rapporto fra l'uomo ed il suo ambiente naturale, considerato come "casa comune". Pur prestando attenzione alla dimensione individuale di tale rapporto (si pensi, in particolare, alle considerazioni relative al diritto fondamentale all'acqua, alla dimensione estetica, nonché a quella abitativa), ciò che funge da matrice dell'intero discorso è un approccio fondato sulla definizione di una crisi ecologica e sociale al tempo stesso.

Come è stato evidenziato, l'intero documento risulta fortemente impegnato di nozioni e principi riconducibili alla tutela internazionale dei diritti umani e dell'ambiente naturale. Tuttavia, l'interesse rivestito dall'Enciclica consiste nel fatto che il modello di soluzione ai problemi socio-ambientali che viene proposto è fondato non su una mera adesione a tali principi, ma ad una loro interpretazione ed applicazione fondate sull'idea di "sviluppo integrale" che sottende l'intero documento.

Secondo l'Enciclica, lo sviluppo integrale deve essere perseguito tramite la realizzazione del "bene comune", definito come "l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente".<sup>116</sup>

Tale concetto viene utilizzato non solo nell'accezione normalmente adottata dalla Dottrina Sociale della Chiesa, ma altresì in analogia con le nozioni di patrimonio comune e interesse comune dell'umanità in riferimento a quei beni che, come il clima, sono "di tutti e per tutti".<sup>117</sup> Questi due punti di vista trovano una sintesi efficace nell'affermazione secondo cui il pianeta è una "eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti".<sup>118</sup>

In questo contesto, il ruolo rivestito dagli Stati è essenziale, siano essi considerati come componenti della Comunità Internazionale oppure singolarmente. Nel primo caso, ad essi spetta la presa di decisioni cruciali, non solo in materia di cambiamento climatico ma anche, più generalmente, in relazione alla tutela di tutti i beni comuni globali, a proposito dei quali viene auspicata la creazione di un regime di *governance* comune. Allo Stato singolarmente inteso spetta invece un ruolo più puntuale, consistente nel pianificare, coordinare, vigilare e sanzionare le singole attività che si svolgono sul proprio territorio.<sup>119</sup> In altri termini, di adempiere a quegli "obblighi positivi" che la giurisprudenza internazionale riconosce in quanto prerequisito del godimento del diritto ad un ambiente sano e del diritto alla vita.<sup>120</sup>

---

<sup>116</sup> LS, par.156.

<sup>117</sup> Ivi, par.23.

<sup>118</sup> Ivi, par.93.

<sup>119</sup> Ivi, par.177.

<sup>120</sup> Si veda, fra altre, la sentenza della Corte europea dei diritti umani nel caso *Öneriyıldız*, nella quale si afferma il dovere dello Stato di porre in essere un quadro legislativo e amministrativo atto a dissuadere dal compimento di atti che possano costituire una violazione del diritto alla vita. Tale quadro deve comprendere la disciplina in materia di concessione di autorizzazione, installazione, messa in funzione e funzionamento di attività pericolose, nonché di attività legate alla sicurezza e alla supervisione (Corte EDU, *Öneriyıldız* c. Turchia, ricorso n. 48939/99, 30 novembre 2004, par.89-90). Al fine di garantire che il suddetto quadro venga

Il diritto - che, secondo l'Enciclica, ha il compito di stabilire le regole per le condotte consentite alla luce del bene comune - diviene quindi uno strumento nelle mani degli Stati al fine di perseguire tale obiettivo. Ciò fa sì che, in questa prospettiva, la tutela dell'ambiente naturale consista non nella mera somma di diritti alla fruizione individuale di un bene giuridico, bensì in un processo in cui sviluppo economico, scientifico e tecnologico vengono orientati - da un sistema di regole stabilite a livello nazionale ma soprattutto internazionale - alla protezione della "casa comune" e dunque, in ultima analisi, ad uno "sviluppo umano, sostenibile e integrale".<sup>121</sup>

---

rispettato ed eventuali violazioni represses e punite, lo Stato deve altresì assicurare un'adeguata risposta, consistente nello svolgimento tempestivo di un'inchiesta ufficiale e nell'irrogazione di sanzioni adeguate (par.91-96).

<sup>121</sup> LS, par.18.